Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 maggio 2021**
**(OR. en)**

**8872/21**

**CLIMA 114**
**ENV 318**
**ENER 190**
**TRANS 304**
**IND 133**
**COMPET 368**
**MI 358**
**ECOFIN 452**
**DELACT 102**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 10 maggio 2021 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | C(2021) 3188 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 10.5.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l'innovazione |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 3188 final.

All.: C(2021) 3188 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.5.2021
C(2021) 3188 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.5.2021**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l'innovazione**

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il fondo per l'innovazione è stato istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, al fine di sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio. In forza dei poteri delegati conferiti alla Commissione dallo stesso articolo, il 26 febbraio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/856 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione, che conteneva dettagli sulla procedura di presentazione delle domande e sui criteri di selezione.

In particolare il regolamento delegato (UE) 2019/856 ha istituito una procedura di selezione in due fasi per i progetti su larga scala. La Commissione ha già potuto raccogliere esperienze pratiche sulle procedure di selezione dal momento che il primo invito a presentare progetti su larga scala è stato pubblicato nel luglio 2020 con una procedura di selezione in due fasi e il primo invito a presentare progetti su piccola scala è stato pubblicato nel dicembre 2020 con una procedura di presentazione delle domande in un'unica fase.

Il primo invito a presentare progetti su larga scala ha ricevuto più di 300 domande, per un totale di oltre 20 miliardi di EUR di sovvenzioni richieste, a fronte del volume previsto dell'invito di 1 miliardo di EUR. Un esame più approfondito delle domande rivela un portafoglio molto solido e ben diversificato di progetti nel settore delle tecnologie pulite[1]. Sebbene il periodo di presentazione delle domande non sia ancora concluso, anche il primo invito a presentare proposte su piccola scala sembra suscitare grande interesse.

Benché la valutazione delle candidature del primo invito a presentare progetti su grande scala sia ancora in corso, è possibile che un numero cospicuo di progetti maturi e promettenti non potrà essere selezionato a causa della limitatezza dei fondi in dotazione. Al fine di rispondere all'attuale elevata domanda di sostegno dal fondo per l'innovazione, la Commissione dovrebbe disporre della flessibilità di scegliere tra una procedura di selezione in due fasi o in un'unica fase per l'invito a presentare progetti su larga scala, come già avviene per l'invito a presentare progetti su piccola scala. Una procedura di selezione in un'unica fase accelererà sensibilmente i tempi per la concessione della sovvenzione, il che consentirà, nel contesto di una rapida ripresa verde, un sostegno più rapido al portafoglio esistente di progetti maturi nel settore delle tecnologie pulite.

Considerato il numero estremamente elevato di domande di partecipazione in risposta al primo invito pubblicato nel luglio 2020 e al fine di fornire un sostegno più rapido ai progetti innovativi nel campo delle tecnologie pulite, il regolamento delegato (UE) 2019/856 dovrebbe essere modificato in modo da concedere alla Commissione la flessibilità necessaria per decidere in merito all'organizzazione della presentazione delle domande e, di conseguenza, delle procedure di selezione, in una o due fasi.

La decisione di ricorrere a una procedura di presentazione delle domande in una o due fasi sarà presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, caso per caso, in funzione del portafoglio di progetti promettenti nel settore delle tecnologie pulite dei bandi precedenti, al fine di soddisfare al meglio la domanda del mercato.

[1] Cfr. la relazione sulle domande: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/large-scale_call_statistics_en.pdf

Un'altra modifica riguarda l'assistenza allo sviluppo dei progetti, che può essere fornita a progetti non sufficientemente maturi, ma che possono soddisfare tutti i criteri di selezione se ulteriormente sviluppati. La proposta chiarisce che tale assistenza può essere fornita anche sotto forma di assistenza tecnica.

## 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con il paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea[2], nel corso della preparazione del presente regolamento delegato sono state effettuate opportune consultazioni. In occasione della riunione del gruppo di esperti sul fondo per l'innovazione del 7 dicembre 2020 vi è stato uno scambio di opinioni sull'argomento. Una consultazione scritta sul principio sotteso alla modifica, svoltasi tra il 23 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021, ha mostrato un forte sostegno (diciotto risposte favorevoli, cinque contrarie). Il gruppo di esperti sul fondo per l'innovazione è stato successivamente consultato per iscritto tra il 10 e il 23 febbraio 2021 sul progetto di testo del presente regolamento delegato e due membri hanno presentato osservazioni scritte.

I documenti relativi alla consultazione sono stati trasmessi in contemporanea al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa comune sugli atti delegati.

Nell'elaborazione del regolamento delegato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di esperti.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato nel portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 17 marzo al 14 aprile, per raccogliere osservazioni. Durante questo periodo sono pervenuti riscontri da due cittadini, sette imprese e otto associazioni di imprese, organizzazioni e società di consulenza: tredici osservazioni erano favorevoli all'introduzione di una procedura di selezione a un'unica fase, due erano contrarie e in due casi non è stato espresso un parere sulla questione. I portatori di interessi hanno perlopiù accolto con favore la prospettiva di un lasso di tempo ridotto tra la presentazione della domanda e la concessione della sovvenzione, che la modifica rende possibile. Alcune osservazioni riguardavano l'organizzazione degli inviti a presentare proposte, e auspicavano, ad esempio, un'elaborazione tale da consentire ai richiedenti di fornire tutte le informazioni necessarie per la presentazione di una proposta solida e di elevata qualità e da offrire loro un sostegno sufficiente.

Tutti i riscontri ricevuti in merito alla fornitura di assistenza allo sviluppo dei progetti sotto forma di assistenza tecnica sono stati positivi.

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato introduce le opportune modifiche nel regolamento delegato (UE) 2019/856 al fine di prevedere la possibilità di una procedura di domanda in un'unica fase per i grandi progetti da finanziare nel quadro del fondo per l'innovazione e di chiarire le forme in cui è fornita l'assistenza allo sviluppo dei progetti.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), è modificato per includere gli elementi minimi obbligatori nelle decisioni della Commissione concernenti la pubblicazione dell'invito a presentare proposte compatibili con una domanda in un'unica fase per progetti su larga scala.

---

[2] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

L'articolo 10 è modificato al fine di introdurre la possibilità di applicare una procedura di selezione in un'unica fase ai progetti su larga scala.

È introdotto un nuovo articolo 12 bis che descrive la procedura di selezione delle domande presentate nell'ambito della procedura di presentazione delle domande in un'unica fase.

L'articolo 13, paragrafo 2, è modificato al fine di includere l'assistenza tecnica come forma di assistenza allo sviluppo di progetti concessa a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

L'articolo 21 è modificato al fine di introdurre la consultazione degli Stati membri per quanto riguarda l'assistenza allo sviluppo dei progetti qualora sia applicata la procedura di presentazione delle domande in un'unica fase e di estendere alla procedura in una fase l'obbligo di rendicontazione della Commissione agli Stati membri in merito all'attuazione delle decisioni di concessione.

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.5.2021**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l'innovazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[3], in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/856[4] stabilisce norme sul funzionamento del fondo per l'innovazione. Essa istituisce una procedura di presentazione delle domande in due fasi che prevede una manifestazione di interesse e la domanda completa.

(2) Sebbene la procedura di presentazione delle domande in due fasi abbia il vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti nella prima fase, essa aumenta il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e la concessione di finanziamenti ai progetti selezionati. L'esperienza acquisita con il primo invito a presentare proposte, in cui è pervenuto un numero elevato di domande relative a progetti in fasi diverse di maturità, ha dimostrato la necessità di ridurre tale periodo al fine di fornire un sostegno tempestivo ai progetti maturi. La riduzione di tale lasso di tempo sarebbe utile anche nel contesto della ripresa economica, in cui gli investimenti nell'espansione delle tecnologie pulite devono essere mobilitati rapidamente.

(3) È pertanto necessario prevedere una procedura di presentazione delle domande in un'unica fase che comprenda la domanda completa senza la fase di manifestazione di interesse. La Commissione dovrebbe poter scegliere tra la procedura di domanda in due fasi e la procedura di domanda in un'unica fase, a seconda dei casi, al momento di decidere in merito alla pubblicazione degli inviti a presentare proposte.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2019/856 prevede l'assistenza allo sviluppo di progetti che non soddisfano il criterio relativo alla maturità del progetto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, ma che hanno il potenziale di soddisfarlo. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/856, tale assistenza può assumere unicamente la forma di una sovvenzione. Al fine di agevolare l'ulteriore sviluppo di tali progetti, è necessario consentire che tale assistenza possa essere fornita anche sotto forma di assistenza tecnica.

---

[3] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[4] Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/856,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856**

Il regolamento delegato (UE) 2019/856 è così modificato:

(1) l'articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:

(a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi, e un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare insieme alla domanda;";

(b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell'articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;";

(2) l'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la procedura di presentazione stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d)."

(b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi successive:

(a) la manifestazione di interesse;

(b) la domanda completa.

Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.

3. Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.";

(3) l'articolo 12 è così modificato:

(a) il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"**Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in due fasi**";

(b) il paragrafo 6 è soppresso;

(4) sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

"*Articolo 12 bis*

**Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in una fase**

1. Sulla base delle domande pervenute, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Sulla base delle domande pervenute, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione indicati in tale articolo. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori. Al termine della valutazione, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti preselezionati.

3. Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e, ove applicabile, il criterio di selezione stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, ma non il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tale criterio di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove sia la Commissione ad assegnare assistenza allo sviluppo del progetto, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza.

4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 3, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:

a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;

b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;

c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;

d) l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro;

e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;

f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;

g) la quantità di $CO_2$ che si prevede di stoccare;

h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.

5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

*Articolo 12 ter*

**Procedura di selezione dei progetti su piccola scala**

In deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.";

(5) l'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, sotto forma di sovvenzione o assistenza tecnica.";

(6) l'articolo 21 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, prima dell'assegnazione del sostegno;";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, o all'articolo 12 bis, paragrafo 5.";

(7) l'articolo 27, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.".

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.5.2021

*Per la Commissione*
*La presidente*
*Ursula VON DER LEYEN*